



Comune di Montepaone

Provincia di Catanzaro

COPIA

ORDINANZA N. 239 del 03-06-2022

Oggetto: Taglio delle erbacce all'interno del centro abitato e zone periurbane per la prevenzione degli incendi e a tutela dell'igiene e sanità pubblica nonché per la potatura di siepi e rami sporgenti sulle pubbliche vie.

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di giugno,

IL SINDACO

- **PREMESSO** che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza nei terreni, cortili, giardini, recintati e non, di arbusti erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco e rifiuti infiammabili, sia nell'abitato che nelle aree periurbane, possono causare l'insorgere di problemi igienico – sanitari per il proliferare di insetti nocivi, ed in particolare di mosche, zanzare e zecche e, fungere da rifugio per animali randagi e roditori e , pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono causare il divampare di incendi;
- **CONSIDERATO** inoltre che, lo stato di abbandono delle aree incolte crea pregiudizio per il decoro urbano e favorire abbandono di rifiuti di varia natura;
- **RITENUTO** opportuno intervenire onde eliminare sul territorio le condizioni favorevoli allo sviluppo e diffusione dei parassiti anche al fine di limitare eventuali interventi di lotta chimica di disinfestazione;
- **RITENUTO** di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari, detentori e/o possessori a qualsiasi titolo di terreni, ivi compresi i responsabili dei cantieri edili e stradali, una radicale pulizia degli stessi qualora ubicati nelle aree edificate e non edificate all'interno del centro abitato e nelle aree periurbane, e alle relative vie di comunicazione, mediante taglio, estirpazione e rimozione delle erbacce, sterpaglie, rovi,

residui di potatura, materiale secco rifiuti infiammabili entro il 5 giugno 2020, i quali dovranno essere smaltiti mediante impianti autorizzati;

- **CONSIDERATO** che:
 - La presenza di siepi, rampicanti e rami che si protendono sulla strada, oltre il limite della proprietà privata, possono creare impedimenti e disagi al transito in sicurezza dei pedoni e dei veicoli;
 - Che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di rami e simili possono provocare danni all'incolumità pubblica;
- **RITENUTO** pertanto di dover ordinare a tutela dell'integrità fisica dei cittadini anche la potatura di siepi, rampicanti e il taglio di rami e simili sporgenti sulla strada oltre il limite della proprietà privata;
- **RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze n° 07 prot. N. 2482 del 09.04.2018 , n°23 prot.n°4562 del 05.06.2019 e n° 59 prot. 5213 del 13/05/2020, n°86 del 13.05.2021;
- **VISTA** la legge 21.11.2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- **VISTA** la legge 23.12.1978, n. 833;
- **VISTO** il T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e ss.mm.ii;
- **ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 20 e 24 del Decreto Legislativo 267/2000;

Per le motivazioni espresse in premessa:

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, detentori e/o possessori a qualsiasi titolo di terreni, ivi compresi i responsabili dei cantieri edili e stradali, siti nelle aree edificate e non edificate all'interno del centro abitato e nelle aree periurbane, e dei terreni circostanti ed essi e alle relative vie di comunicazione, di provvedere entro e non oltre il **DIECI GIUGNO DI OGNI ANNO**:

1. Radicale pulizia dei terreni mediante taglio, estirpazione e rimozione delle erbacce, sterpaglie, rovi, residui di potatura, materiale secco e rifiuti infiammabili che dovranno essere smaltiti mediante impianti autorizzati;
2. Potatura di siepi, rampicanti e simili e taglio di rami degli alberi sporgenti sulla strada, oltre al limite della proprietà privata;
3. Di rimuovere periodicamente le raccolte e ai ristagni d'acqua a cielo aperto, ove necessario, sistemare idonee coperture su fossati colmi di acque piovane e stagnanti, per evitare il moltiplicarsi di insetti (moscerini, zanzare. etc.);
4. Tutte le disposizioni dovranno essere rispettate per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo, ovvero fino al **TRENTUNO OTTOBRE DI OGNI ANNO** e pertanto, tutte le operazioni sopracitate dovranno essere ripetute ogni qualvolta venisse ravveduta la necessità;
5. Nel caso in cui gli interessati non procedono autonomamente ad eseguire quanto sopra ordinato, i lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale senza ulteriore comunicazione, con

successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori dei terreni.

AVVERTE

L'Infrazione alle disposizioni della presente ordinanza, è punibile con le sanzioni amministrative con un minimo di € 159,00 ad un massimo di € 639,00, oltre la sanzione accessoria di ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi con denuncia all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;

DEMANDA

Alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza che riceveranno in copia.

PRESCRIVE

Che la presente Ordinanza venga Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Ente e trasmessa a:

- 1) Prefettura di Catanzaro;
- 2) Carabinieri di Soverato;
- 3) Guardia di Finanza di Soverato;
- 4) Carabinieri Forestali San Vito;
- 5) Polizia Municipale sede;
- 6) Responsabile Area Tecnica sede;

COMUNICA

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Migliarese Mario

(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 03-07-2022.

Li, 03-06-2022.

L'RESP. PUBBLICAZIONE

Rosaria Fabbio

(Sottoscritto con firma digitale)